

Cuneo, 19 marzo 2015
Protocollo n. 16738

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di riqualificazione edilizia del fabbricato sede della scuola elementare "Nuto Revelli" di viale Angeli [C.I.G. 6169382F11 — C.U.P. B24H14000460004]

Chiarimento n. 3

A seguito di richieste da parte di imprese interessate a partecipare alla procedura in oggetto, preciso che:

- le lavorazioni previste nel progetto in appalto rientrano nella categoria unica e prevalente OS6 [categoria di opere specializzate], per la cui realizzazione l'articolo 12 — comma 2, lettera a) — del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n. 80, abilita anche l'affidatario non in possesso della relativa qualificazione.

L'intervento di cui all'oggetto sfugge tuttavia alla classificazione di "manutenzione", così come definita all'articolo 109 — comma 4 — del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"» e ribadita dalla determinazione n. 8/2002 dell'A.N.A.C., in quanto i lavori in questione hanno natura ristrutturativa e non manutentiva.

In virtù di tale circostanza, questa stazione appaltante ha richiesto — come esplicitato nel bando di gara — unicamente la qualificazione nella categoria OS6 [categoria a qualificazione non obbligatoria], da documentare con attestazione SOA.

Tale facoltà — riconosciuta dalla stessa A.N.A.C. con parere n. 201 del 18 novembre 2010 — è stata esercitata dal Comune sia in quanto, in termini sostanziali, l'intervento da svolgere non è all'evidenza una mera manutenzione, sia in quanto, in termini formali, la lex specialis non prevede la possibilità che anche le imprese qualificate nella categoria di opere generali OG1 partecipino alla gara.

Con il chiarimento n. 1 del 12 marzo 2015 — protocollo n. 15371 — questa stazione ha unicamente precisato quanto previsto dall'articolo 12 — comma 2, lettera a) — sopra richiamato, sottolineando nel contempo la subappaltabilità della categoria OS6 — categoria unica e prevalente — entro il limite massimo del 30% e la facoltà di ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

Il dirigente
Rinaldi Giorgio
Documento firmato digitalmente